

BANDO
SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA
Elenco domande non valutate per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio di valutazione A1

N.	ID	N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	ORA PROTOCOLLO	ESITO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
1	6934644	P3.2025.0002382	21/07/2025	12:54:27	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni trasmesse non superano i rilievi formulati nel preavviso di provvedimento negativo poiché si limitano a descrivere interventi di sostituzione di arredi, illuminazione, elettrodomestici e serramenti, senza fornire alcun elemento idoneo a integrare o correggere le carenze progettuali rilevate nel preavviso in merito alla qualità progettuale, al piano di lavoro, agli obiettivi, ai risultati attesi e alla coerenza complessiva dell'investimento, che rimangono quindi immutate. Il motivo ostativo è pertanto confermato.
2	6934833	P3.2025.0002386	21/07/2025	15:10:07	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni presentate non risultano idonee a superare i rilievi espressi nel preavviso, poiché non confutano la difformità strutturale tra la tipologia ricettiva dichiarata in domanda e quella effettivamente configurata dagli elaborati progettuali, né apportano elementi utili a sanare la carenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa regionale per la classificazione alberghiera e per l'ammissibilità al bando; esse si limitano a richieste di rivalutazione complessiva prive di riscontro negli atti di domanda, senza incidere sui motivi ostativi rilevati, che devono pertanto essere confermati.
3	6945624	P3.2025.0002456	29/07/2025	08:15:42	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
4	6973940	P3.2025.0002672	09/09/2025	11:57:21	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 2 Le osservazioni presentate non risultano idonee a superare i rilievi espressi nel preavviso, poiché non modificano la natura degli interventi proposti né rimuovono le carenze progettuali rilevate. Dalla documentazione allegata alla domanda emerge infatti che il progetto consiste unicamente in interventi di messa a norma antincendio, finalizzati al ripristino della piena agibilità e al recupero del Certificato di Prevenzione Incendi, come espressamente indicato nella relazione tecnica. Le controdeduzioni confermano tale impostazione: gli interventi richiamati (sostituzione pavimentazioni, rinnovo parti lignee, materassi ignifughi) sono funzionali al rispetto della normativa di prevenzione incendi e non configurano miglioramenti progettuali idonei a incrementare la qualità, la competitività o l'innovazione della struttura ricettiva secondo quanto richiesto dal criterio A1 del bando. Le controdeduzioni non introducono elementi tecnici nuovi né progettualmente rilevanti che possano innalzare la valutazione, ma si limitano a richiamare aspetti di contesto non pertinenti ai fini istruttori. Pertanto, le carenze progettuali già evidenziate nel preavviso permangono e il motivo ostativo deve ritenersi confermato.
5	7021860	P3.2025.0002931	26/09/2025	12:44:09	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
6	6997899	P3.2025.0002932	26/09/2025	14:11:17	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni presentate non risultano idonee a superare i rilievi espressi nel preavviso. Il proponente fonda infatti le proprie deduzioni su un'interpretazione non conforme del bando, ritenendo sufficiente la descrizione dell'"idea progettuale" in luogo di un progetto tecnicamente verificabile; tuttavia l'Allegato 1 – Guida alla valutazione e l'art. B.2 del bando richiedono che la proposta sia valutabile nei suoi requisiti tipologici, funzionali e normativi sin dalla fase di candidatura, condizione che nella specie non risulta soddisfatta. La documentazione depositata in domanda – relazione tecnica ed elaborati grafici – configura un intervento di ristrutturazione a destinazione residenziale, con un numero di camere inferiore al minimo normativo e privo degli spazi comuni obbligatori previsti dal r.r. 5/2009 per la classificazione alberghiera o RTA, oltre a risultare assentito mediante contratto di locazione a uso abitativo. Le osservazioni, che prospettano futuri adeguamenti (definizione successiva degli spazi comuni, individuazione della reception, presentazione della SCIA ricettiva entro il saldo), introducono elementi nuovi e modificativi della proposta progettuale non valutabili ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, poiché il procedimento deve basarsi esclusivamente sulla documentazione depositata al momento della domanda. Pertanto, le carenze progettuali e tipologiche già evidenziate dal Nucleo Tecnico di Valutazione permangono e i motivi ostativi devono ritenersi confermati.
7	7069552	P3.2025.0003057	03/10/2025	17:07:14	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni presentate non risultano idonee a superare i rilievi espressi nel preavviso, poiché non confutano la difformità tra la tipologia ricettiva dichiarata in domanda e quella effettivamente configurata dagli elaborati progettuali e dalla relazione tecnica, nella quale l'intervento è qualificato come struttura per affitti brevi e non come residenza turistico-alberghiera; né chiariscono la mancanza dei requisiti minimi tipologici, funzionali e urbanistici previsti dalla normativa regionale per le strutture ricettive alberghiere. La SCIA edilizia allegata in sede di osservazioni conferma la destinazione residenziale delle unità oggetto dell'intervento e non reca alcun elemento che dimostri mutamenti d'uso o conformità urbanistica alla tipologia ricettiva dichiarata, rafforzando l'inquadramento dell'intervento come residenziale e non ricettivo. Le controdeduzioni si limitano a prospettare una futura gestione unitaria e la previsione di una struttura ricettiva, ma tali affermazioni, prive di riscontro negli elaborati depositati in domanda, non possono sanare le carenze originarie, né costituire elementi valutabili nell'ambito del contraddittorio ex art. 10-bis L. 241/1990, che non consente integrazioni sostanziali della proposta. Pertanto, il motivo ostativo risulta confermato e la domanda è dichiarata inammissibile.

BANDO
SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE ALL'ARIA APERTA
Elenco domande non valutate per mancato raggiungimento della soglia minima prevista per il criterio di valutazione A1

N.	ID	N. PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	ORA PROTOCOLLO	ESITO	MOTIVAZIONE ESCLUSIONE
8	7065618	P3.2025.0003167	07/10/2025	17:11:57	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni presentate non sono idonee a superare i rilievi espressi nel preavviso, poiché il soggetto richiedente sostiene che il motivo ostativo deriverebbe da una incomprensione della documentazione progettuale presentata, producendo a supporto delle proprie deduzioni elaborati non allegati in sede di domanda e riconoscendo esso stesso che tale documentazione era stata omessa in quanto ritenuta non pertinente alla richiesta agevolativa. La valutazione è stata operata sulla base della documentazione disponibile nel fascicolo di domanda, senza che possa ravvisarsi alcun errore nell'attività istruttoria svolta. Le osservazioni non chiariscono elementi già acquisiti al procedimento e non adeguatamente considerati, bensì introducono documentazione nuova e non coerente con quanto dichiarato nella scheda progetto e nella relazione tecnica, nella quale il proponente indica espressamente la riduzione della capacità ricettiva da 12 a 6 camere, con eventuale estensione futura al terzo piano, e la cui mancata produzione in sede di domanda è imputabile esclusivamente alla condotta del richiedente. Diversamente opinando, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti partecipanti al medesimo bando, che non hanno avuto la possibilità di integrare postumamente la propria documentazione progettuale. Tale integrazione tardiva non è ammissibile in sede di contraddittorio ex art. 10-bis della L. 241/1990. Il motivo ostativo è pertanto confermato.
9	7057903	P3.2025.0003199	08/10/2025	11:45:34	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 2 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
10	7067034	P3.2025.0003291	08/10/2025	21:17:58	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
11	7085153	P3.2025.0003323	09/10/2025	10:10:24	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
12	7084339	P3.2025.0003331	09/10/2025	10:21:12	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 2 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo
13	7085080	P3.2025.0003341	09/10/2025	10:39:58	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Le osservazioni presentate non risultano idonee a superare i rilievi formulati nel preavviso, poiché introducono per la prima volta un articolato quadro progettuale, che non era presente nella documentazione depositata in sede di domanda e che non può essere valutato nel contraddittorio ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990. La documentazione originaria, infatti, era priva degli elementi essenziali per qualificare l'intervento come condhotel, non riportando il numero delle camere dell'esercizio alberghiero esistente, le superfici ricettive e residenziali, le dotazioni comuni obbligatorie, la distanza tra edifici, né alcuna verifica dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 22 gennaio 2018 n. 13 e dal Regolamento regionale n. 7/2022. La relazione integrativa prodotta in sede di osservazioni contiene invece informazioni, planimetrie, calcoli, tabelle di verifica e riferimenti normativi interamente nuovi, che modificano e ampliano sostanzialmente il contenuto della domanda e non costituiscono chiarimenti sugli elaborati originariamente presentati, bensì una integrazione progettuale non ammissibile. Si rileva inoltre che, anche sotto il profilo sostanziale, il progetto descritto non appare coerente con la disciplina dei condhotel. L'operazione delineata dal proponente – consistente nell'acquisizione e ristrutturazione di un immobile attualmente residenziale, da integrare successivamente all'albergo esistente – non risponde alla logica né alla sequenza procedurale prevista dalla normativa e non può essere qualificata come condhotel sulla base degli atti depositati in domanda. In assenza, al momento della candidatura, dei requisiti documentali indispensabili per valutare la coerenza tipologica e normativa della proposta, il Nucleo Tecnico non ha potuto attribuire il punteggio minimo previsto dal criterio A1. La successiva produzione di documentazione integrativa non può sanare retroattivamente tali carenze, poiché la verifica deve basarsi esclusivamente sulla documentazione presentata in fase di domanda. Pertanto, le osservazioni non superano i rilievi formulati nel preavviso e i motivi ostativi devono ritenersi confermati.
14	7077928	P3.2025.0003344	09/10/2025	10:42:30	inammissibile	Inammissibile ai sensi dell'art. C.3.d del bando: mancato raggiungimento della soglia minima di 3 punti al criterio di valutazione A "Qualità progettuale" - punteggio totale: 1 Il soggetto richiedente non ha riscontrato il preavviso di provvedimento negativo